



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.7.2009  
COM(2009) 393 definitivo

2009/0114 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia**

## RELAZIONE

- (1) Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1844(2008), che conferma l'embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia decretato dalla risoluzione 733(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e introduce ulteriori misure restrittive contro coloro che 1) sono impegnati o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell'Unione africana in Somalia ( AMISOM), 2) hanno violato l'embargo sulle armi e le misure connesse o 3) impediscono l'inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia.
- (2) Le ulteriori misure restrittive consistono in restrizioni all'ammissione e in misure restrittive in campo finanziario contro le persone e le entità designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. In aggiunta all'embargo generale sulle armi già in vigore, la risoluzione vieta specificamente di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi ed equipaggiamenti militari nonché di fornire l'assistenza tecnica e i servizi connessi alle persone e alle entità elencate dal comitato.
- (3) La posizione comune 2009/138/PESC del 16 febbraio 2009<sup>1</sup> ha confermato le misure restrittive in vigore dal 2002<sup>2</sup> e previsto misure supplementari contro le persone e le entità individuate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite.
- (4) Alcune delle misure contemplate dalla posizione 2009/138/PESC, in particolare il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attività militari alle persone e alle entità elencate dal comitato per le sanzioni dell'ONU e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di dette persone ed entità, rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio<sup>3</sup> ha imposto un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. La Commissione propone di attuare nella Comunità le misure riguardanti le persone e le entità elencate dal comitato per le sanzioni dell'ONU mediante un regolamento del Consiglio a parte.
- (6) Per coprire tutte le persone e le entità elencate dal comitato, la base giuridica del regolamento proposto deve includere gli articoli 60, 301 e 308 del trattato CE. Di fatto, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio, statuisce che le misure nei confronti di "paesi terzi" ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato CE comprendono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei dirigenti di un paese terzo e delle persone e entità che sono associate a tali dirigenti o direttamente o indirettamente

---

<sup>1</sup> GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

<sup>2</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

da loro controllate. Questi articoli non costituivano una base giuridica adeguata per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone ed entità che non abbiano un legame di questo tipo con il regime dirigente di un paese terzo. La Corte di giustizia ha riconosciuto tuttavia che gli articoli 60, 301 e 308 del trattato CE costituiscono una base giuridica sufficiente per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità in questione.

- (7) Il 3 settembre 2008 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui riguardava Yassin Abdullah Kadi e la Al Barakaat International Foundation. La Corte di giustizia ha stabilito che l'autorità comunitaria che decide di congelare i fondi e le risorse economiche di una persona o di un'entità a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 deve comunicare i motivi su cui si basa tale decisione alla persona o all'entità interessata per rispettare i diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio, e il diritto al controllo giurisdizionale.
- (8) La procedura proposta per modificare l'allegato I del regolamento prevede, tra l'altro, la pubblicazione di un avviso contenente indicazioni sulle modalità per la presentazione di informazioni onde consentire alle persone e alle entità elencate di esercitare il proprio diritto al contraddittorio. L'avviso sarà pubblicato dopo la decisione della Commissione che inserisce per la prima volta una persona o un'entità nell'elenco. Dopo aver esaminato tutte le informazioni fornite da una persona o da un'entità dell'elenco, la Commissione deve adottare una decisione definitiva in conformità del regolamento.
- (9) Visto l'argomento, le Nazioni Unite o uno Stato terzo potrebbero ritenere necessario fornire alla Commissione informazioni classificate a sostegno della decisione adottata. Si propone inoltre di aggiungere una disposizione che dia indicazioni chiare sul trattamento di tali informazioni.
- (10) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, tutela il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali. Si propone di inserire una disposizione che chiarisca le norme applicabili al trattamento dei dati personali di coloro che sono inseriti nell'elenco, in particolare per quanto riguarda i dati inerenti a reati, condanne penali o misure di sicurezza a norma del regolamento stesso.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2009/138/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC<sup>4</sup>,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>5</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1844(2008), che conferma l'embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia decretato dalla risoluzione 733(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e introduce ulteriori misure restrittive.
- (2) Le ulteriori misure restrittive consistono in restrizioni all'ammissione e in misure restrittive in campo finanziario contro le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. In aggiunta all'embargo generale sulle armi, la risoluzione vieta specificamente di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi ed equipaggiamenti militari nonché di fornire l'assistenza tecnica e i servizi connessi alle persone e alle entità elencate dal comitato.
- (3) Le misure restrittive devono essere imposte nei confronti delle persone ed entità designate dall'ONU che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), che

---

<sup>4</sup> GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

hanno violato l'embargo sulle armi e le misure connesse o che impediscono l'inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia.

- (4) La posizione comune 2009/138/PESC prevede, tra l'altro, misure restrittive in campo finanziario nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati dall'ONU, nonché il divieto di fornire, direttamente e indirettamente, assistenza e servizi pertinenti ad armi ed equipaggiamenti militari alle persone, alle entità e agli organismi in questione.
- (5) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio<sup>6</sup> ha imposto un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. Occorre adottato un nuovo regolamento del Consiglio per attuare le misure riguardanti le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati dall'ONU.
- (7) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni.
- (8) La procedura di modifica dell'allegato I del regolamento deve includere anche la pubblicazione di un avviso contenente indicazioni sul modo di fornire informazioni per consentire alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati di esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Dopo aver esaminato tutte le informazioni fornite, la Commissione deve adottare una nuova decisione in conformità del regolamento.
- (9) Vanno inserite disposizioni sul trattamento delle informazioni classificate fornite dalle Nazioni Unite o da uno Stato.
- (10) In virtù della posizione comune 2009/138/PESC, il presente regolamento deve prevedere il congelamento di fondi e risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che non abbiano legami con il regime dirigente della Somalia. Pertanto, la sua base giuridica non deve limitarsi agli articoli 60 e 301, ma deve comprendere anche l'articolo 308 del trattato CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>7</sup>, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

---

<sup>6</sup> GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

<sup>7</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- (12) Per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone e alle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento devono essere resi pubblici. La Commissione può essere autorizzata a trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone fatte salve appropriate garanzie specifiche.
- (13) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>8</sup>, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>9</sup>.
- (14) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "fondi": le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
  - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;
  - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
  - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
  - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

---

<sup>8</sup> GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>9</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- b) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- c) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) “congelamento delle risorse economiche”: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) “comitato per le sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla Somalia;
- f) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
- g) “servizi di investimento”:
  - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
  - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - iii) negoziazione per conto proprio;
  - iv) gestione di portafogli;
  - v) consulenza in materia di investimenti;
  - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
  - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
  - viii) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione,

purché l'attività sia connessa a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio<sup>10</sup>;

---

<sup>10</sup> GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- h) “territorio della Comunità”: i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

### *Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato per le sanzioni in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
4. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

### *Articolo 3*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
  - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
  - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza, purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II in merito a tali transazioni.

### *Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:



- (a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
    - (i) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
    - (ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
    - (iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e
  - (b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 5*

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

- e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato per le sanzioni.

#### *Articolo 6*

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

#### *Articolo 7*

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'elenco dell'allegato I:
  - a) assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;
  - b) finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;
  - c) servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;
  - d) servizi di intermediazione pertinenti ad attività militari o ai beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

#### *Articolo 8*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
  - a) fornire immediatamente alle autorità competenti per il paese in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli

importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità;

- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

#### *Articolo 9*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

#### *Articolo 10*

1. La Commissione è autorizzata a:
  - a) modificare all'occorrenza l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 12;
  - b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni e con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

#### *Articolo 11*

1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decida di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dalle Nazioni Unite la Commissione adotta senza indugio una decisione provvisoria sulle modifiche dell'allegato I.
2. Una volta adottata la decisione provvisoria di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica senza indugio un avviso relativo alle modalità per la presentazione di informazioni concernenti l'allegato I, offrendo alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
3. La Commissione adotta la decisione definitiva relativa alla persona, all'entità o all'organismo in questione secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depernare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I.

#### *Articolo 12*

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

#### *Articolo 13*

1. Qualora le Nazioni Unite o uno Stato forniscano informazioni classificate, la Commissione tratta tali informazioni in conformità della decisione 2001/844/CE,CECA,Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione<sup>11</sup> e, se del caso, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l'Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni.
2. I documenti classificati a un livello corrispondente a "EU Top Secret", "EU Secret" o "EU Confidential" non vengono diffusi senza il consenso della fonte.

#### *Articolo 14*

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, Tali compiti comprendono:
  - a) la preparazione delle modifiche dell'allegato I al presente regolamento;
  - b) il consolidamento del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE, disponibile sul sito web della Commissione<sup>12</sup>;
  - c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco;
  - d) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. L'allegato I deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:
  - a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

---

<sup>11</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm)

- b) data e luogo di nascita;
  - c) nazionalità;
  - d) numero del passaporto e della carta d'identità;
  - e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
  - f) sesso;
  - g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;
  - h) funzione o professione;
  - i) data di designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
  - j) motivi dell'inserimento nell'elenco, se la funzione non è un motivo sufficiente.
3. L'allegato I può contenere anche i seguenti dati personali relativi a persone fisiche dell'elenco, purché tali dati vengano forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e siano necessari, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica interessata:
- a) cognome e nomi del padre della persona fisica;
  - b) cognome e nomi della madre della persona fisica.

Le persone fisiche interessate vengono informate dell'uso fatto dei loro nomi nell'allegato I allo stesso modo della persona fisica che figura nell'elenco.

4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.
5. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

#### *Articolo 15*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

### *Articolo 16*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno della Comunità.

### *Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

## **ALLEGATO I**

**Persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui agli articoli 2 e 7**

## **ALLEGATO II**

**Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 2, 4, 5 e 8 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea**

*(riservato agli Stati membri)*

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106



B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73